Convenzione tra l'ASP di Catanzaro ed Enti del Terzo Settore per attività di interesse generale

dal maca di

nalla cada lagala dall'ASD di

Lamino 2024, il giorno dei mese di, nena sede legale den Ast di						
Catanzaro sita in Via Vinicio Cortese n. 25						
TRA						
L'AZIENDA CANUTADIA DDOMINCIALE DI CATANZADO (D. 1974 - 19						
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (P.ta IVA e codice fiscale n.02865540799						
di seguito denominata anche ASP), con sede in Catanzaro alla Via Vinicio Cortese n.25, agli						
effetti del presente atto rappresentata dal Dott. Antonio Battistini, nato a Roma il 26/12/1954,						
nella qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro,						
-						
nominato con D.C.A. n. 127 del 11 maggio 2023, domiciliato per la carica in Via Vinicio Cortese						
in nome e per conto e nell'interesse della suddetta Amministrazione,						
Е						
L'Associazione (di						
seguito anche Associazione), con Sede legale in, Via						
, C.F./P.I.V.A,						
agli effetti della presente convenzione rappresentata da						
, nato a, il						
, nato a, il, C.F, qui costituita nella qualità di legale						

Premesso che:

L'anno 2024, il giorno

- L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ha la necessità di garantire la copertura dei turni notturni nel centralino del P.O. di Lamezia Terme, al fine di assicurare la continuità del servizio;
- L'attività anzidetta ha la connotazione di particolare valore sociale, essendone coinvolte le Unità operative ospedaliere e l'utenza tutta, tenuto conto dell'altissimo rischio di inficiare le comunicazioni nelle emergenze notturne;
- il Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., prevede che le Aziende sanitarie debbano favorire la presenza e l'attività all'interno delle proprie strutture delle organizzazioni di volontariato e tutela dei diritti;
- l'Azienda ha inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art. 56 del Decreto Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione Sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- il supporto richiesto agli Enti del terzo settore, è volto al perseguimento di finalità civiche e sociali mediante lo svolgimento di attività di interesse generale funzionali alla tutela della salute pubblica;
- Stante l'alto valore sociale dell'attività necessitata, coerente ai requisiti richiesti dalla normativa vigente sopra citata, in attuazione alla delibera N. 409 DEL 05/04/2024, con nota prot. gen. N. 42027 del 08/04/2024, è stata pubblicata, sul sito web aziendale, apposita manifestazione di interesse, cui si opera formale ed integrale rinvio.

Visto:

- L'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. L'attività richiesta presenta i suddetti requisiti tenuto conto dell'alto valore sociale;
- La prescrizione dello stesso art. 56 del D.Lgs n. 117 del 2017 in base alla quale le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Il parere del Consiglio di Stato del 26 luglio 2018, che, con riferimento all'affidamento dei servizi sociali, esclude la regolazione di origine euro-unitaria, e quindi, ne stabilisce l'estraneità al Codice dei contratti pubblici allorché l'ente affidatario svolga il servizio a titolo integralmente gratuito. Lo stesso parere precisa che la convenzione deve disciplinare le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio di effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, con la limitazione del rimborso dei costi diretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

Preso atto della Delibera N	_ del	 cui si opera formale ed
integrale rinvio.		

Considerato che le attività da espletare consisteranno prevalentemente nella ricezione e smistamento delle telefonate sia interne che esterne, con particolare attenzione alle reperibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

In applicazione alla presente convenzione, l'Associazione ______ svolgerà per conto dell'ASP di Catanzaro, le attività di Centralino del P.O. di Lamezia Terme, consistenti prevalentemente nella ricezione e smistamento delle telefonate sia interne che esterne, con particolare attenzione alle reperibilità.

Art. 2 Luogo e orari di svolgimento dell'attività

Le attività dovranno essere espletate, dalle ore 20:00 alle ore 8:00, nelle notti in cui il centralino del POLT risulti totalmente scoperto, secondo la turnistica che sarà fornita dalla Direzione Amministrativa P.O.U.

Gli operatori dell'associazione, saranno preventivamente formati sul sistema telefonico in uso al Presidio. Qualora dovessero subentrare ulteriori necessità della stessa tipologia presso il centralino del P.O. di Soverato, l'associazione si rende sin d'ora disponibile a garantirne le prestazioni.

Art. 3 Durata della convenzione

La presente convenzione avrà validità per mesi 6 dalla data di avvio delle attività di interesse generale, che sarà formalmente comunicata con nota della Direzione Amministrativa P.O.U.

L'Azienda si riserva, alla scadenza, la facoltà di rinnovare la convenzione per ulteriori mesi 6, qualora persistano le esigenze per le quali la stessa viene stipulata. L'ASP di Catanzaro, si riserva, al contempo, recedere anticipatamente, in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, con comunicazione via PEC, in ragione di mutate esigenze organizzative. In ogni caso qualora, alla scadenza, persista l'interesse pubblico a mantenere i servizi in convenzione, l'Associazione ne garantirà la prosecuzione agli stessi patti e tariffe di rimborso di cui alla presente convenzione.

Art. 4 Rimborso spese

In ossequio a quanto disposto dall'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'ASP corrisponderà all'associazione il rimborso spese giornaliero, di € ______ per ogni addetto impiegato, come indicato nella domanda di partecipazione.

A tal fine l'Azienda e l'Associazione si danno reciprocamente atto che:

- Poiché il soggetto beneficiario è un ente non commerciale, il suddetto rimborso spese è destinato in via esclusiva all'attività amministrativa, organizzativa, tecnico-formativa, logistica e istituzionale e nella presente fattispecie a:
 - Copertura assicurativa di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017;
 - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale;
 - Esecuzione sanificazione uniformi, se necessarie;
 - Rimborso spese ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
- L'Associazione rientra nel campo di applicazione dell'art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- L'Associazione non è soggetta a presentazione di fattura elettronica ed è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Le somme percepite dal soggetto beneficiario a titolo di rimborso spese per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente provvedimento non sono assoggettabili alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;

L'Azien	da si impe	egna a cori	rispo	ndere le somi	ne sp	ettanti a	i titolo di ri	imborso sp	ese sopra	citate
mediante	bonifici	bancari	da	accreditare	sul	conto	corrente	bancario	Codice	IBAN
			int	estato a			•			
-1 . 1		-								

Il rimborso spese, con cadenza posticipata mensile, avverrà con Determina di liquidazione della Direzione Amministrativa P.O.U., previa acquisizione via PEC della nota di addebito, corredata dalle dichiarazioni, redatte e sottoscritte ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dagli addetti al servizio, validate dal Responsabile dell'associazione, relative alle spese di cui si chiede il rimborso.

L'ASP procederà al rimborso delle spese sostenute dall'associazione per i turni effettivamente resi.

Il bonifico avverrà entro 30 giorni dall'adozione della Determina di liquidazione.

La nota di addebito dovrà essere inviata a mezzo PEC a: direzioneamministrativapou@pec.aspcatanzaro.it

Art. 5 Sicurezza del personale

Restano a carico dell'Associazione la definizione e l'applicazione dei protocolli di sicurezza per garantire la salute dei componenti dell'Associazione impiegati nell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 6 Referenti

Per l'attuazione dell'attività dell'accordo ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione ed individuazione, nel quadro generale del regime pattizio della presente convenzione, ulteriori modalità di svolgimento.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Tenuto conto che, per lo svolgimento dell'attività, sarà necessario gestire dati e informazioni di natura personale, le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto, per accettazione d	elle <i>Parti</i> ,
Catanzaro	
Per l'Associazione	Per l'ASP di Catanzaro
Il legale rappresentante	Il Commissario Straordinario
	Dott. Antonio Battistini